



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Allegato sub "A" alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. del.

Il Segretario Comunale



REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Internet: www.comune.quintovicentino.vi.it
Ufficio Protezione Civile - Tel 0444/584222 Fax 0444/584251

INDICE

TITOLO I:	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	
	Articolo 1 - Istituzione del Servizio e Costituzione del GCVPC	pag. 1
	Articolo 2 - Compiti del Servizio	pag. 1
	<u>Articolo 3</u> - Le attività e le funzioni di Protezione Civile	pag. 1
	<u>Articolo 4</u> - Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile	pag. 2
TITOLO II:	IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	
	<u>Articolo 5</u> - Costituzione del comitato comunale di Protezione Civile	pag. 3
	<u>Articolo 6</u> - Attribuzioni del Comitato Comunale	pag. 3
TITOLO III:	LE STRUTTURE OPERATIVE	
	<u>Articolo 7</u> - Ufficio Comunale di Protezione Civile	pag. 4
	Articolo 8 - Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile	pag. 4
	<u>Articolo 9</u> - Centro Operativo Comunale di Protezione Civile	pag. 4
TITOLO IV:	CENSIMENTO DELLE RISORSE	
	<u>Articolo 10</u> - Censimento delle risorse	pag. 6
	<u>Articolo 11</u> - Inventario e custodia dei beni	pag. 6
TITOLO V:	INTERVENTI DI EMERGENZA	
	<u>Articolo 12</u> - Eventi calamitosi – Interventi di soccorso e assistenza	pag. 7
	<u>Articolo 13</u> - Fase di allertamento	pag. 7
	<u>Articolo 14</u> - Unità comunali di emergenza	pag. 7
TITOLO VI:	IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	
	<u>Articolo 15</u> - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile	pag. 8
	<u>Articolo 16</u> - Requisiti di ammissione al gruppo	pag. 8
	<u>Articolo 17</u> - Membri effettivi ed aggregati, perdita incarico	pag. 8
TITOLO VII:	ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	
	Articolo 18 - Organi del Gruppo	pag. 9
	Articolo 19 - Organo decisionale	pag. 9
TITOLO VIII:	ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DEI MEZZI	
	<u>Articolo 20</u> - Esercitazioni addestrative	pag. 10
	<u>Articolo 21</u> - Equipaggiamento dei volontari	pag. 10
	<u>Articolo 22</u> - Materiali e mezzi in dotazione	pag. 10
TITOLO IX:	DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO	
	<u>Articolo 23</u> - Doveri dei Volontari	pag. 11
	<u>Articolo 24</u> - Diritti dei volontari	pag. 11
	<u>Articolo 25</u> - Sanzioni disciplinari	pag. 11
	<u>Articolo 26</u> - Modalità di impiego dei lavoratori	pag. 11
	<u>Articolo 27</u> - Interventi in ambito extra-comunale	pag. 12
TITOLO X:	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
	<u>Articolo 28</u> - Pubblicità del Regolamento	pag. 13
	<u>Articolo 29</u> - Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 13

COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE**

TITOLO I

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E COSTITUZIONE DEL GCVPC

È istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale, ed è presieduto dal Sindaco.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento delle emergenze.

Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile:

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2005 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) di Quinto Vicentino, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Quinto Vicentino in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 – COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Protezione Civile del Comune ha tra le sue funzioni:

- l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile, favorendone la formazione e l'aggiornamento costante;
- coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione, gestione e superamento dell'emergenza.

ARTICOLO 3 - LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio

comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede a creare una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione, ed in particolare a quella scolastica, e ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale (C.O.C.) per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza anche tramite apposite convenzioni con Enti o privati;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- h) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II

IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 5. - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2005 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC) di Quinto Vicentino, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Quinto Vicentino in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Articolo 6. - Norme finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 7. - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - ☐ Il Registro dei Volontari iscritti¹;
 - ☐ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☐ Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
 Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Riassumendo:

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le eventuali specializzazioni all'interno di quelle previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

TITOLO III

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 - Costituzione del comitato comunale di Protezione Civile

È istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
- b) dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- c) dal Comandante o Responsabile della polizia municipale;
- d) dal Dirigente o Responsabile dei servizi tecnici o da un suo delegato;
- e) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- f) altri soggetti che il Sindaco riterrà di inserire di volta in volta o stabilmente nelle sedute.

Fanno parte inoltre del comitato comunale, ove esistano, il Comandante della stazione dei Carabinieri, il Comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Direttore sanitario di aziende ospedaliere con servizio 118 o loro rappresentanti.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie. L'Ufficio di Protezione Civile cura la verbalizzazione.

Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018. 1

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO COMUNALE

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare adesso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO IV

LE STRUTTURE OPERATIVE

ARTICOLO 10 - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

È istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale e con le organizzazioni preposte ad attività di protezione civile eventualmente convenzionate, secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

ARTICOLO 11 - COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- 2) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli enti e degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92 e D.P.R. 194/2001.

ARTICOLO 12 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)

Alle dipendenze dell'ufficio comunale di protezione civile è costituito il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detto centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- del piano comunale di protezione civile, nonché dei piani provinciali e regionali di emergenza;
- di carte topografiche del territorio comunale, provinciale e regionale;
- di apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- di supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO V

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Articolo 13 - Censimento delle risorse

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile, esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.

Il comitato comunale di protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

ARTICOLO 14 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI BENI

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.

Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

I beni e le attrezzature in dotazione al Gruppo di Protezione Civile Comunale devono essere registrati sul Portale della Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, a cura del Coordinatore del Gruppo.

Articolo 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

7

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature

tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

TITOLO VI

INTERVENTI DI EMERGENZA

Articolo 16 - Eventi calamitosi - Interventi di soccorso e assistenza

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 17 - FASE DI ALLERTAMENTO

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a) l'urgente convocazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- c) la tempestiva attivazione dell'ufficio comunale di protezione civile e del centro operativo comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile secondo le Procedure di cui alle linee guida Regionali stabilite successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 112/98;
- g) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

ARTICOLO 18 - UNITÀ COMUNALI DI EMERGENZA

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato comunale di protezione civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

TITOLO VII

IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 19 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile

Il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, ha lo scopo di prestare senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino di calamità o catastrofi, gestione e superamento dell'emergenza.

Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri enti, gruppi o associazioni, al fine di garantire la disponibilità di personale volontario adeguatamente preparato per gli scopi di cui al comma 1) del presente articolo sia in esercitazione che in emergenza.

Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, secondo quanto segue:

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ARTICOLO 20 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL GRUPPO

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione al gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 3) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 4) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 5) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 6) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 7) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Il Volontario deve inoltre dichiarare:

- di essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- di essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;

- di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- di essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

ARTICOLO 21 - MEMBRI EFFETTIVI E AGGREGATI

I volontari ammessi al gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile. Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni di addestramento di protezione civile.

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

ARTICOLO 22 – RECESSO O PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENZA AL GCVPC.

La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 23 - Organi del gruppo.

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Coordinatore Operativo;
- b) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- c) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento.

1. Il Coordinatore

È eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e un segretario. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente.

Articolo 24 - Compiti coordinatore:

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore mantiene aggiornati i dati dei Volontari appartenenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale sul Portale della Regione del Veneto, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
- 6) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 7) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 9) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con

le “Funzioni volontariato” delle diverse sale operative del territorio.

10) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

11) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 25 – Assemblea del Gruppo

È costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 17.

Essa si riunisce per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore del gruppo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Articolo 26 – Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti sulla base della disponibilità dei volontari, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il

Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ARTICOLO 27 - ORGANO DECISIONALE

Tutte le decisioni che coinvolgono il Gruppo di Volontariato - ad eccezione di quelle che vengono prese sulla base di precise e inderogabili istruzioni degli organi superiori di coordinamento - vengono prese dalla Assemblea che decide a maggioranza dei presenti.

TITOLO IX

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 28 - Esercitazioni addestrative

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa (con particolare riferimento al D.P.R. 194/2001) o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

ARTICOLO 29 - EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

ARTICOLO 30 - MATERIALI E MEZZI IN DOTAZIONE

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

Per i mezzi e le attrezzature già affidate in dotazione al gruppo volontari restano in vigore, in quanto non in contrasto con il presente regolamento, le convenzioni in atto.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 4.

TITOLO X

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ARTICOLO 31 - DOVERI DEI VOLONTARI

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 15 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

I volontari sono quindi tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ARTICOLO 32- DIRITTI DEI VOLONTARI

Una volta costituito il gruppo comunale di Protezione Civile verranno attivate le procedure per l'iscrizione all'albo regionale dei gruppi di volontariato di Protezione Civile ex L. 58/84, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Il Gruppo comunale volontario può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari effettivi possono altresì chiedere l'iscrizione nei ruoli della Prefettura di Vicenza, secondo le modalità dalla stessa previste.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria, o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi.

Il relativo onere è a carico del Comune.

Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Nazionale (vedi D.P.R. 194/2001), ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

In ottemperanza alle normative nazionali:

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ARTICOLO 33 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e/o reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

ARTICOLO 34 - MODALITÀ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento, dal piano comunale di protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

ARTICOLO 35 - INTERVENTI IN AMBITO EXTRA-COMUNALE

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E

TRANSITORIE

Articolo 36 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile ed il centro operativo comunale di cui al precedente art. 8.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.